

## STATUTO

### ITALY PLEASURE AND CULTURE SRL

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA  
NA VIA SOLARO 13

Numero REA: NA - 898712

Codice fiscale: 07626091214

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 23-09-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "B" al Rep. n. 48794 - Racc. n. 13292

**STATUTO della società**

**ITALY PLEASURE AND CULTURE S.r.l.**

**Articolo 1 - Denominazione**

E'costituita, una società a responsabilità limitata denominata **ITALY PLEASURE AND CULTURE S.r.l.** in sigla "**IPC S.r.l.**"

**Articolo 2 - Oggetto**

La società ha quale oggetto principale e prevalente:

\* la gestione di strutture alberghiere ed extra alberghiere, bar, ristoranti, pizzerie, mense, locali per la ristorazione collettiva, discoteche, locali da ballo, pubs, paninoteche, impianti sportivi ed esercizi pubblici in genere.

La società per il perseguimento dell'attività principale potrà svolgere tutte le attività connesse quali:

- l'organizzazione di eventi, la consulenza per l'organizzazione di eventi a privati ed a strutture recettive; il noleggio di attrezzature per gli allestimenti; l'assistenza per l'organizzazione di eventi in generale; la promozione, organizzazione e gestione di concerti, spettacoli musicali, stagioni concertistiche, festival, rassegne, concorsi di composizione e di esecuzione musicale, manifestazioni, cerimonie, convegni, congressi, meeting, conferenze, ricevimenti ed eventi in genere, inclusa la fornitura di tutti i mezzi necessari ed utili, quali: l'impianto di voce e di amplificazione, l'impianto luce, costumi e scenografie, le coreografie e l'attrezzistica da palcoscenico; Nell'ambito delle attività di cui sopra la società potrà gestire servizi di ristorazione, catering e banqueting e somministrare alimenti e bevande, il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali;

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti e servizi legati all'attività principale gestito prevalentemente tramite sistemi elettronici e informatici;

- la gestione di siti internet, piattaforme web e social network con fini divulgativi e commerciali, rivolti in prevalenza ad aziende produttrici di beni o servizi, agli acquirenti e agli appassionati di tutti i settori di interesse legati all'attività della società, come di altri prodotti o servizi;

- la formazione educativa, di giovani e non.

Quale attività secondaria la società potrà:

\* effettuare l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e dagli Enti di promozione sportiva e dalle discipline associate ed in particolare del calcio e comunque di tutte le discipline dell'ordinamento sportivo, compresa l'attività didattica, la gestione di un centro avviamento allo sport, nonché la promozione, la partecipazione, l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI o dagli Enti di promozione sportiva o dalle discipline sportive associate sia nel settore maschile che femminile con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Gioco Calcio e/o dell'Ente di promozione sportiva e/o delle discipline associate e/o di altra federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni cui aderirà in virtù dell'istituto di affiliazione nonché la pratica di tutte le altre attività sportive dilettantistiche che la società intenderà praticare in rispetto del principio di sussidiarietà della Carta Costituzionale e del documento comu-

nitario dell'UE denominato "libro bianco per lo sport" e del libro bianco dello sport nazionale elaborato dal Coni dal titolo "sport verso il 2020".

La società, per il perseguimento dell'attività sportiva, potrà svolgere le seguenti attività:

- gestire impianti sportivi anche in sostituzione o in associazione con enti pubblici ed enti locali o con altri enti sportivi, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive, sociali, ricreative;
- organizzare, redigere, gestire, pubblicare e distribuire pubblicazioni, giornali e riviste sportive e sociali;
- organizzare iniziative, servizi e attività culturali sportive e ricreative ivi compresa la gestione di un bar, buvette, punto di ritrovo, piccola pizzeria e attività similari, vendita di articoli sportivi e sanitari, abbigliamento sportivo, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e nelle strutture della società;
- attività di scuola calcio, centro giovanile sportivo, di sauna, bagno turco, solarium, massoterapia, massaggio sportivo, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e da svolgersi nelle strutture della società.

La società, non in via prevalente ma in via del tutto strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto assumere, sia direttamente, sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti aventi oggetto analogo o affine (nei limiti di cui all' art. 2361 c.c.), contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi; le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all' art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché tutte le attività protette per le quali le leggi speciali prevedono particolari requisiti, particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi speciali.

La società potrà accedere a contributi, finanziamenti agevolati e/o ogni altro beneficio o agevolazione previsto dalla legislazione italiana o europea per lo svolgimento delle attività citate, tenuto anche conto che dette attività sono svolte nelle aree dell' unione europea definite nell' obiettivo e nei territori di cui all' art. 1 del T.U. numero 218/ 78 e successive modificazioni, nonché potrà usufruire di qualsiasi beneficio fiscale o tributario previsto per le società aventi sede nel mezzogiorno d'Italia.

#### **Articolo 3 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli) all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre 2060 (duemilasessanta).

#### **Articolo 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero).

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera e servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento.

In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in danaro.

La polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi, possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

#### **Articolo 6 - Libro soci - domiciliazione**

La società, anche ai sensi dell'articolo 2218 codice civile, istituisce e adotta il libro soci e subordina all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente ai novellati articoli 2470 comma 1° cod.civ. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479 bis comma 1° cod.civ. (convocazione dell'assemblea, che avverrà secondo quanto previsto all'articolo 23 del presente statuto).

Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c. e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento.

Pertanto, a condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni ed i vincoli su di esse, avranno effetto nei confronti della società:

- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel libro soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese;

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel libro soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese, su presentazione alla società della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (art.7 del R.D. 20 marzo 1942 n.239).

In tale libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune e titolare di diritti sulle partecipazioni: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale, e, se posseduti, numero di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.

I soci, i rappresentanti comuni ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.

Per quanto innanzi, la società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, ai loro rappresentanti comuni ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni.

zioni, comprese quelle per la convocazione delle assemblee, in base alle risultanze del libro soci.

Nel caso di modifiche nella titolarità delle partecipazioni o di nascita di diritti diversi, i diritti sociali di competenza potranno essere esercitati dal subentrante solo se dalla documentazione depositata risulti:

- 1) che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione statutaria eventualmente spettante agli altri soci, senza che il diritto sia stato validamente esercitato o vi sia rinunzia scritta alla stessa;
- 2) che, in presenza di limiti imposti dallo statuto sociale al trasferimento od alla apposizione di vincoli, siano state soddisfatte le condizioni previste dallo statuto medesimo;
- 3) che non sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.

Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale o che la sottoponga a vincoli senza l'osservanza dei patti sociali e senza provvedere, dopo il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla società risponde dei danni verso la società e verso gli altri soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 7 - Trasferimento per atto tra vivi**

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni inter vivos.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di società controllate; in qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prez-

zo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 cod.civ. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte.

Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

#### **Articolo 8 - Morte del socio**

La partecipazione è liberamente trasferibile per successione a causa di morte.

#### **Articolo 9 - Recesso - Esclusione**

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 bis del codice civile.

#### **Articolo 10 - Unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### **Articolo 11 - Amministratori**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge con norma inderogabile.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Gli altri amministratori devono, entro quindici giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 12 - Consiglio di amministrazione**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **Articolo 13 - Adunanze del consiglio di amministrazione**

In caso di richiesta di un terzo degli amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione e di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 c.c., il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Articolo 14 - Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

#### **Articolo 15 - Rappresentanza**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 16 - Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del

loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **Articolo 17 - Organo di controllo**

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ..

#### **Articolo 18 - Norme organo di controllo**

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

#### **Articolo 19 - Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

#### **Articolo 20 - Diritto di voto**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **Articolo 21 - Consultazione e consenso**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla

base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 26 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 22 - Assemblea**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19 lettere d) e) ed f) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, od anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Articolo 23 - Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più

amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cd.totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
- In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Articolo 24 - Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### **Articolo 25 - Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 24.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 26 - Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei seguenti casi:

- modificazioni dello statuto;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- proposta di ammissione a procedure concorsuali;

è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368 comma 3 c.c.

#### **Articolo 27 - Bilancio e utili**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge, corredando il tutto di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 19, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **Articolo 28 - Titoli di debito**

La società può emettere titoli di debito in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### **Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea a norma dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società, nonché dei poteri dei medesimi e delle regole in base alle quali deve svolgersi la liquidazione.

#### **Articolo 30 - Clausola compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente del collegio.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt.35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

#### **Articolo 31 - Disposizioni generali**

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

F.TO

CHIARA LISA DI LORENZO

NOTAIO LOREDANA GRIMALDI L.S.

**15 di 15**